

CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR. 149/2015 Ufficio Personale

OGGETTO: SCAVALCO DIPENDENTI ENTI PUBBLICI MEDIANTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SUSÀ

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO F.F.

Richiamato l'atto di delega prot. n. 8024 del 15/10/2015

Con i poteri :

- dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165 e s.m.i.;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10/A/2015 del 8/04/2015 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 e s.m.i. ;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26/2015 del 10/07/2015 con la quale si approvava il P.E.G. per il triennio 2015 - 2017;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 28/04/2015 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale – anni 2015- 2017" con la quale è stato autorizzato il ricorso, qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Consorzio, per il triennio 2015-2017, a forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 16 del 28/04/2015, con la quale è stata approvata la dotazione organica del Consorzio;

attesa la necessità di procedere alla sostituzione di personale di prossima assenza dal servizio per fruizione di congedo di maternità al fine di non recare pregiudizio alla regolarità di funzionamento del Servizio finanziario dell' Ente ;

richiamato l'art. 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) , che ha esteso agli enti locali un limite di spesa prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 3/2013 del 21/01/2013 avente ad oggetto : " Modifica al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio. Limiti alla spesa per i contratti di lavoro di natura temporanea o con rapporto di lavoro flessibile- determinazioni" con la quale si prevede che: "*al fine di salvaguardare particolari esigenze operative, il vincolo di cui all'art 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n 78, convertito*

nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012), può essere suscettibile di adattamento nei seguenti casi :

- (omissis)sostituzione di personale assente per cause non dipendenti dalla volontà dell'ente per le quali vi è incremento di spesa, sempre nell'ambito del rispetto degli altri vincoli sul contenimento della spesa, nel caso in cui l'assenza del personale addetto impedisca l'assolvimento delle funzioni fondamentali dell'ente, e non esistano altri possibili rimedi organizzativi (es . sostituzione di personale assente per maternità) (omissis)

Richiamato l'art 1, comma 557, legge 311/2004 che prevede che: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"

Preso atto che in materia si è pronunciata, tra l'altro, la Corte dei Conti Sez. Reg. di controllo per il Veneto, delibera n 17/2008 del 8/5/2008, la quale ha ritenuto che non sia necessario, per l'Ente ricevente, stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art, 1, comma 557 della Legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra Ente utilizzatore ed Ente di appartenenza;

Preso atto che in materia si è pronunciata la Regione Piemonte, settore Autonomie Locali, che con risoluzione n .15/2009, esprime parere favorevole all'utilizzazione di personale attraverso l'attivazione della più semplice delle forme associative- la convenzione- favorendo in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 o più (sino a 48) ore settimanali in parte dell'ente da cui dipende per il rapporto principale e in parte nell'ente a scavalco;

richiamato altresì l'art 14 del CCNL 22/01/2004 che, al pari della succitata previsione normativa, mira essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Pertanto, il dipendente pubblico continua a svolgere il proprio lavoro stabile e a tempo pieno presso l'ente di provenienza, ma si presta a scavalco presso un altro ente convenzionato al fine di soddisfarne il fabbisogno lavorativo;

richiamata la lettera prot 7508 del 25/09/2015 con la quale, in ossequio all'art 53 del D.lgs 30/03/2001 n 165 e s.m.i., è stata richiesta l'autorizzazione al Comune di Susa allo svolgimento di un incarico retribuito da parte della dipendente Ivana Gorja;

richiamata la lettera NS prot n. 8109 del 19/10/2015 con la quale il Comune di Susa rilascia l'autorizzazione per l'attività lavorativa a scavalco;

evidenziato che tale attività lavorativa a scavalco genera una spesa aggiuntiva rispetto a quella già consolidata e costante nel tempo ma che, in ogni caso, per effetto di cessazioni per pensionamenti nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e della rotazione per interscambio di alcuni dipendenti nonché di accoglimento di richieste a part time che hanno generato economie di spesa, viene rispettato il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2015 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008), come si evince dal prospetto allegato;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 29/12/2014 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione

annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale, (senza tale adempimento non si sarebbe potuto instaurare alcun rapporto di lavoro con qualsivoglia tipologia di contratto pena la nullità dell'atto posto in essere);

considerato che sussistono pertanto le condizioni legittimanti il ricorso alla convenzione con il Comune di Susa;

visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e smi;

vista la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'allegato accordo di collaborazione da stipularsi con il Comune di Susa disciplinante la prestazione lavorativa a scavalco ;
- 3) di dare atto che la Sig.ra Ivana Gorla cat C, posizione economica C3, dipendente del Comune di Susa, per far fronte ad esigenze lavorative temporanee legate all'assenza di personale per maternità, presterà la propria attività lavorativa a scavalco per 8 ore settimanali per il periodo dal 27.10.2015 al 27.04.2016 eventualmente prorogabile e con compenso orario lordo pari ad € 13,62;
- 4) di attestare che viene rispettato il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2015 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008);
- 5) di dare atto che la spesa di che trattasi ammontante ad un importo presunto di € 1.400,00 per l'anno 2015 trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2015 al Tit 1, Funz 01, Serv 08, Int 01(cap 70) relativo alle spese per il Personale amministrativo per l'anno in corso, mentre la spesa presunta per l'anno 2016 pari ad € 2.451,00 verrà iscritta sul Bilancio di Previsione anno 2016 e coperta attingendo ad un finanziamento erogato da una fondazione privata (Beato Rosaz).

Susa, lì 21/10/2015

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO F.F
Responsabile Area Disabili e Anziani
F.to D.ssa Liliana SILVESTRI

AP

O:\DOCUMENTI_FRANCESCA\ARCHIVIO\DETERMINE\2015\GORIA 2015.doc